



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03650 DEL DEP. ZARATTI
(res. n. 369 del 21 ottobre 2024)**

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'onorevole l'interrogante avanza specifici quesiti in ordine ad asserite criticità riscontrate dai candidati alle elezioni per il rilascio del certificato del casellario giudiziale, si rappresenta quanto segue.

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* è stato innovato il quadro normativo in presenza di elezioni amministrative con l'obiettivo di garantire la trasparenza di partiti e movimenti politici.

In particolare, in occasione di qualsiasi consultazione elettorale, i partiti e i movimenti politici sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale il curriculum vitae dei candidati e il relativo certificato del casellario giudiziale.

Successivamente, il decreto-legge n. 77/2021, comunemente detto *“Decreto Semplificazioni bis”*, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla legge 9 gennaio 2019 n. 3, in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni.

Il nuovo testo normativo ha fornito chiarimenti in merito al certificato penale, che deve essere prodotto dai candidati in presenza di elezioni politiche, specificando che *“... i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito*

internet, ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione ...".

Si rimarca che vi è una differenza sostanziale tra il contenuto del certificato richiesto ai sensi dell'art. 24 del T.U. *delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti* e quello richiesto ai sensi dell'art. 29 del T.U. *delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*.

Il certificato ex art. 24 del T.U. (Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) è un certificato generale che contiene le indicazioni sui provvedimenti in materia penale, civile, amministrativa e, per il cittadino italiano, anche l'attestazione della sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

Il certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato ex art. 29 T.U. (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato), invece, riporta solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'art. 2 del DPR 223/1967 e successive modificazioni, contenute nel T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Assolve ad una funzione fondamentale per l'aggiornamento delle liste elettorali, richiesto e costantemente utilizzato dai Comuni; esso, inoltre, può essere richiesto da ciascun cittadino per una verifica del proprio diritto elettorale che può essere condizionato o addirittura escluso in presenza di iscrizioni pregiudizievoli (ad esempio,

nel caso di condanna con pena accessoria all'interdizione dai pubblici uffici o nel caso di applicazione di misure di sicurezza, se non oggetto di revoca).

In occasione delle consultazioni elettorali, i candidati alle elezioni devono chiedere esclusivamente il certificato di cui all'articolo 24 T.U. cui è applicata la riduzione della metà degli importi di bollo e diritti, in conformità con l'attuale normativa.

Si specifica che l'esenzione del bollo e dei diritti pari a metà dell'importo è selezionabile solamente per certificati richiesti ex art. 24 T.U. e non anche per quelli ex art. 29 T.U.

Dalle informazioni acquisite tramite la competente articolazione ministeriale (D.A.G.) non risulta che siano pervenute al Ministero della Giustizia richieste di chiarimenti da parte degli uffici giudiziari in ordine al rilascio del certificato del casellario giudiziale.

Venendo alla specifica segnalazione riportata dall'onorevole interrogante si fa presente che il sito della Procura della Repubblica di Urbino, contiene il modulo di autocertificazione che fa espresso riferimento al certificato penale e non al certificato elettorale.

Per completezza infine si fa presente che il Ministero della Giustizia tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi ha avviato un progetto, attualmente in fase di implementazione, per la digitalizzazione dei certificati suddetti, che consentirà a tutti i cittadini di gestire in totale autonomia l'estrazione dei certificati senza necessità di rivolgersi all'ufficio locale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)